

A. D.

STATUTO

E

REGOLAMENTO

DELLA

della

CASSA RURALE DI PRESTITI

di Arapoggio

TRENTO

STAB. TIP. G. B. MONARDI, ED.

(Annata 1892).

A.

Municipalrat T. P. 217

STATUTO

DELLA

CASSA RURALE DI PRESTITI

con sede in *Ampezzo*.

CAPITOLO I.

Denominazione, sede e scopo.

Art. 1. È costituita coll'atto presente una Società registrata a garanzia illimitata colla denominazione: *Cassa rurale di prestiti con sede in Ampezzo*

Art. 2. La Società ha lo scopo di migliorare sotto aspetto morale e materiale le condizioni dei propri soci, fornendo loro nei modi determinati dal presente statuto, il denaro necessario per l'esercizio dei loro affari e della loro economia agricola e favorendone il risparmio. A raggiungere il detto scopo, la Società contrae prestiti passivi solidariamente garantiti e riceve depositi sia dai soci che da terzi.

Art. 3. La Società si studierà di dar vita ad istituzioni atte a migliorare nel rapporto morale e materiale le condizioni degli abitanti del Comune di *Ampezzo* e di render possibile la fondazione di associazioni di consumo, di vendita, di produzione, concedendo prestiti ed aprendo crediti ai propri soci imprenditori di esse, sempre però naturalmente attenendosi alle prescrizioni di questo statuto.

Queste associazioni ausiliarie devono però essere sempre affatto indipendenti dalla Società ed avere una propria amministrazione, e la Società non può assumere per esse alcuna garanzia.

CAPITOLO II.

Soci, loro diritti e doveri.

Art. 4. Possono essere membri della Società soltanto persone giuridicamente capaci, che offrano la guarentigia dell'onestà e della moralità individuale, che non facciano parte di un'altra società a responsabilità illimitata avente lo stesso scopo e che appartengano al comune di *Ampezzo*.

Le domande di ammissione da parte di nuovi membri devono essere rivolte alla Direzione, cui spetta accettarle o respingerle giusta i premessi criteri e contro le deliberazioni della quale è consentito il ricorso alla Commissione di sindacato, che decide inappellabilmente.

Art. 5. La qualità di socio si perde per rinuncia, per cessazione della residenza nel circondario sociale, per esclusione e per morte.

Chi intende di uscire dalla Società o di prendere stabile dimora fuori del circondario sociale, deve presentare in iscritto la dichiarazione di uscita al Direttore della Società, il quale rilascia al petente fede di ricevimento.

Sarà escluso il socio che non adempia agli obblighi statutari, che si faccia perseguitare in giudizio per prestiti avuti o che altrimenti si renda indegno di appartenere alla Società.

L'esclusione avviene dietro conchiuso

della Direzione, il quale dal Direttore deve venir portato tosto a notizia del rispettivo socio, con una breve indicazione dei motivi. — L'escluso può appellarsi per iscritto entro 8 giorni dall'intimazione del conchiuso di Direzione, alla Commissione di sindacato, la quale nella sua prossima sessione decide inappellabilmente.

In caso di esclusione, il nesso sociale termina scorsi 8 giorni dopo il conchiuso preso dalla Direzione; e se ebbe luogo ricorso, col giorno in cui viene sullo stesso deliberato dalla Commissione di sindacato.

La morte di un socio tronca il suo nesso colla società; però questo continua colla vedova, qualora essa lo domandi.

Art. 6. I soci hanno diritto:

a) di intervenire alle adunanze generali e di avervi parola e voto. Questo diritto cessa col giorno della dichiarazione d'uscita, oppure con quello dell'entrata in vigore dell'esclusione dal nesso sociale.

Il diritto di voto deve venir esercitato personalmente e non può essere trasferito ad altri; le donne all'incontro possono esercitare il loro voto solo a mezzo di un procuratore che deve essere membro della società. Un membro non può assumere più d'una procura.

b) di ottenere prestiti di denaro secondo le prescrizioni del presente statuto e le deliberazioni dell'Adunanza generale e nei limiti e modi consentiti dai mezzi disponibili della Società.

c) di collocare denaro a frutto nella cassa sociale.

d) di vigilare e sindacare l'uso del denaro ottenuto a prestito dagli altri soci.

Art. 7. I soci sono obbligati:

a) di versare al loro ingresso nella Società una tassa di *f. 100*, quale contributo alle spese di amministrazione che diventa assoluta proprietà della Società, nonchè una quota sociale di *f. 5*, di completare la quota stessa qualora dovesse subire detrazioni per coprimento di perdite della Società (art. 42), e di effettuare eventuali pagamenti posteriori che venissero stabiliti.

Nessun socio può possedere più di una di tali quote, che non possono essere cedute ad altri.

In caso di scioglimento della Società, le quote sociali vengono pagate dopo soddisfatti tutti i creditori a seconda dei mezzi disponibili.

Il ritiro della quota sociale da parte d'un socio, porta per conseguenza la cessazione dal nesso della Società.

b) di rispondere con tutti i loro averi fra di essi in parti eguali e solidariamente rispetto ai terzi, a norma della legge sui consorzi industriali ed economici del 9 aprile 1873 e del disposto del presente statuto, pei prestiti passivi contratti dalla Società, pei depositi da essa ricevuti e per ogni altra sua obbligazione.

c) di osservare esattamente lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni della Società e di favorirne in ogni rapporto l'interesse, anche col sindacato di cui l'art. 6 lett. d.

d) di intervenire alle adunanze sociali a scanso di una multa di *20* soldi, e coadiuvare con ogni loro potere l'azione delle altre rappresentanze della Società e il buon andamento delle cose sociali.

Art. 8. Per le obbligazioni contratte dalla Società fino al giorno in cui il recesso o la esclusione di un socio diviene efficace, il socio cessante o gli eredi di lui rimangono obbligati verso i creditori della Società per due anni dal giorno stesso (§ 55 della legge del 9 aprile 1873).

I membri che recedono dalla Società non hanno alcun diritto sul fondo di riserva (art. 41) o su qualunque altra sostanza della Società; essi sono soltanto facoltizzati di pretendere l'esborso della quota sociale quale essa risulta dopo la chiusura dei conti per l'anno in cui ebbe luogo il recesso del rispettivo consortista, e ciò un mese dopo la presentazione dei conti stessi, in quanto però fino a quella epoca non sia stato deliberato o disposto lo scioglimento della Società.

CAPITOLO III.

Organi della Società.

Art. 9. Sono organi della Società: la Adunanza generale dei soci; la Direzione, la Commissione di sindacato ed il Contabile-Segretario.

Tutti gli uffici sono onorari e gratuiti. Al solo Contabile-Segretario potrà essere dall'Adunanza generale assegnata una retribuzione fissa.

Adunanza generale.

Art. 10. L'Adunanza generale è formata dai membri della Società e ne esercita tutti i diritti. Essa è ordinaria e

straordinaria. Le adunanze ordinarie si convocano regolarmente due volte all'anno, in primavera ed in autunno: la prima di esse nel maggio, la seconda nel novembre. Le straordinarie sono convocate d'iniziativa della Direzione, della Commissione di sindacato, ovvero di un quinto dei soci mediante domanda scritta indicante scopo o motivi diretta al Direttore, o, trattandosi di lagni verso i membri della Direzione, al Sindaco-capo.

Se il Direttore rispettivamente il Sindaco-capo e i loro sostituti trascurano di convocare a tempo debito l'adunanza, è autorizzato a farlo qualunque altro membro della Direzione e della Commissione di sindacato.

La convocazione deve farsi mediante affissione all'albo comunale dell'avviso col l'indicazione degli argomenti da trattare e con invito personale ai soci.

Fra convocazione ed adunanza devono scorrere non meno di 8, non più di 14 giorni.

Art. 11. Nelle Adunanze generali tiene di regola la presidenza il Direttore della Società o in caso di suo impedimento, il suo sostituto; in caso d'impedimento di entrambi il Sindaco-capo rispettivamente il suo sostituto.

Qualora però si tratti di vertenze riflettenti membri della Direzione, assume la Presidenza il Sindaco-capo o il suo sostituto.

Alla Adunanza generale resta libero, in caso di impedimento dei nominati o in quanto ritenesse opportuno per altri motivi, di affidare la presidenza ad un qualunque altro membro della Società.

Art. 12. L'Adunanza generale può prendere valide deliberazioni qualunque sia il numero dei soci convenuti, eccetto che in riguardo a modificazioni dello statuto (art. 43), allo scioglimento della Società (art. 44) ed alle norme in genere che concernono il patrimonio sociale (art. 41).

Le deliberazioni sono obbligatorie per tutti i membri della Società, purchè prese a maggioranza assoluta dai presenti.

Le votazioni e le elezioni si fanno per alzata e seduta o per levata di mano, quando l'Adunanza in singoli casi non decida espressamente che s'abbiano a fare a schede segrete o per appello nominale.

Il Preside dell'Adunanza generale pren-

de parte alla votazione; a parità di voti, in casi di votazione aperta, decide il voto del Presidente, e in caso di votazione segreta a mezzo di schede, la proposta si intende respinta.

Non possono esser presi validi conclusi su oggetti non inseriti nell'ordine del giorno.

Sulle discussioni e deliberazioni d'Adunanza sarà tenuto un protocollo da firmarsi dal Presidente, dal Segretario e da un socio verificatore eletto dall'Adunanza.

Art. 13. L'Adunanza generale

a) vigila e riscontra tutta l'amministrazione in ispecie l'opera della Commissione di sindacato;

b) decide nella riunione di primavera sui conti dell'anno precedente, sull'impiego degli utili (art. 41) o sul coprimento delle perdite (art. 42);

c) elegge i membri della Direzione ed i sindaci, a parità di voti decidendo la sorte e gli uscenti essendo rieleggibili, e nomina il Contabile-Segretario;

d) fissa la somma massima totale di prestiti passivi che la Direzione può contrarre per conto ed in nome della Società, ed il massimo del credito ch'essa può concedere ad un socio sia in una sola volta sia in più;

e) fissa il saggio dell'interesse da pagarsi postecipatamente dai soci per i prestiti loro concessi ed eventualmente quello delle quote sociali (art. 7);

f) determina, se lo ritiene opportuno, una retribuzione al Contabile-Segretario;

g) decide sull'aggregazione ad una federazione di società basate sugli stessi principii e sull'unione con un istituto di credito degno di fiducia;

h) fissa una multa da esigere dai soci assenti dalle adunanze generali senza giustificazione, la quale passa a favore del fondo di riserva o capitale sociale;

i) impone, qualora ritenga opportuno di aumentare il fondo sociale, a ciascun socio un contributo annuo fisso e, in caso, ne determina la misura;

l) forma l'istanza suprema nella decisione di tutti i reclami presentati contro l'amministrazione e, occorrendo, revoca il mandato dei singoli membri della Direzione, della Commissione di sindacato e del Contabile-Segretario, come pure delibera su eventuali processi contro mem-

bri della Direzione e della Commissione di sindacato.

m) elegge arbitri per l'appianamento di controversie.

Direzione.

Art. 14. La Direzione è composta del Direttore della Società, di un vice-direttore e di ~~3~~ altri membri possibilmente scelti fra gli abitanti formanti il Comune di *Sansepolcro* in modo che la Direzione possa avere conoscenza esatta delle condizioni di tutti i soci. Sono eletti, con distinta votazione, dall'Adunanza generale dei soci a maggioranza assoluta di voti e per ballottaggio in caso di parità.

Il Direttore resta in carica 4 anni ed è rieleggibile; gli altri membri della Direzione sono rinnovati per turno biennale. Nel primo biennio escono di carica per estrazione a sorte ed in seguito per anzianità; gli uscenti sono rieleggibili.

In caso di rinuncia o d'impedimento durevole di un membro della Direzione, la Commissione di sindacato elegge un supplente, il quale rimane in carica fino alla prossima Adunanza generale, che procede alla scelta definitiva. La durata in ufficio dei supplenti è quella di coloro cui surrogano.

La prima Direzione viene precisata dall'art. 46.

I membri della prima Direzione sono legittimati da questi statuti (art. 46). In tutti i casi futuri la legittimazione segue a mezzo del relativo protocollo di elezioni dell'Adunanza generale, rispettivamente della Commissione di sindacato.

Art. 15. La Direzione amministra la Società e la rappresenta, eccettuato il caso di cui l'art. (25 *d*), giudizialmente e stragiudizialmente con tutte le attribuzioni che le spettano giusta i §§ 18, 19, 20 e 21 della legge sui consorzi industriali ed economici 9 aprile 1873.

Il Direttore assieme al Ragioniere è responsabile di fronte alla Società del denaro sociale, e dell'esatta gestione degli affari giusta le norme portate dallo statuto e dal regolamento interno (§§ 22-23).

Il Direttore convoca e presiede le adunanze di Direzione e l'Adunanza generale e riferisce a questa sullo stato della Società ad eccezione dei casi di cui gli articoli 11 e 24.

Art. 16. La Direzione si riunisce in

regolare adunanza almeno una volta al mese; del resto ogni qualvolta lo richiede il regolare disbrigo degli affari, oppure se lo domandano almeno 2 membri della Direzione o della Commissione di sindacato. L'invito a queste sessioni straordinarie deve essere rimesso dal Direttore per iscritto e coll'indicazione degli oggetti da pertrattarsi ai membri della Direzione. Il Sindaco-capo deve venir avvertito ogni qualvolta ha luogo un'adunanza di Direzione.

Art. 17. Le deliberazioni della Direzione sono valide se assentite da più della metà de' suoi componenti e registrate nel libro delle sue adunanze. — In caso di parità di voti dirime quello del Direttore.

Trattandosi dell'interesse di un membro della Direzione, egli deve astenersi dall'intervenire e la relativa deliberazione della Direzione deve essere quindi sottoposta al voto della Commissione di sindacato.

Art. 18. La Direzione deve

a) condurre la gestione sociale osservando esattamente le norme dello statuto della Società ed i voti dell'Adunanza generale.

b) evadere gli affari in regolari sessioni da convocarsi dal Direttore.

c) deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci.

d) decidere sulle spese e sulle entrate e sulla concessione di prestiti ai soci entro i limiti assegnatili dall'Adunanza generale (art. 13 d) vegliando alla puntuale loro restituzione.

e) contrarre prestiti passivi per conto ed in nome della Società solo entro i limiti prescritti dall'Adunanza generale ed a norma dei bisogni della Società stessa.

f) vigilare sulla cassa e sulla tenuta dei conti e provvedere al collocamento sicuro e fruttifero dei resti di cassa

g) esaminare avanti il primo aprile d'ogni anno il bilancio ed il resoconto del precedente esercizio e presentarli colle corrispondenti proposte alla Commissione di sindacato.

Art. 19. Per gli affari sociali i membri della Direzione non contraggono una responsabilità personale maggiore di quella di ogni altro socio, sempre che amministrino giusta le norme di questo statuto; caso contrario, a sensi della legge sui consorzi industriali ed economici dei 9

aprile 1873, essi sono responsabili personalmente e solidariamente per tutti i danni derivabili alla Società.

Commissione di sindacato.

Art. 20. La Commissione di sindacato è composta di un Sindaco-capo e di almeno quattro sindaci scelti e rinnovati colle norme stesse che valgono pei comenti la Direzione (art. 14).

In caso di mancanza di un sindaco, la Commissione si completa eleggendone uno fra i soci fino alla prossima Adunanza generale, che procede all'elezione definitiva. La rappresentanza della Commissione spetta al Sindaco-capo o a chi ne fa le veci, ed in caso di impedimento di entrambe, a un membro della Commissione di sindacato dalla stessa destinato.

La legittimazione dei membri della Commissione di sindacato ha luogo mediante il rispettivo protocollo di elezione dell'Adunanza generale, rispettivamente della Commissione di sindacato.

Art. 21. La prima Commissione di sindacato viene eletta dalla Adunanza generale che segue immediatamente dopo la costituzione della Società.

Art. 22. La Commissione di sindacato deve radunarsi per il disimpegno de' suoi affari almeno 4 volte all'anno in seguito a speciale invito portante gli oggetti da pertrattare. Oltre a ciò il Sindaco-capo o chi ne fa le veci deve indire sessione ogni qualvolta lo crede necessario o lo richiedono la Direzione o almeno due membri della Commissione di sindacato.

Art. 23. Per la validità delle deliberazioni della Commissione di sindacato valgono le norme stesse che quelle della Direzione.

L'esecuzione dei conchiusi segue a mezzo del Sindaco-capo; in caso di suo impedimento a mezzo di chi ne fa le veci, ed in caso d'impedimento anche di questi, a mezzo di un membro della Commissione di sindacato dalla stessa incaricato.

Art. 24. La Commissione di sindacato deve vigilare perchè l'amministrazione sia condotta a norma dello statuto della Società e dei conchiusi propri e di quelli dell'Adunanza generale. Essa ha diritto di ispezionare in ogni tempo gli atti della Società come pure la contabilità, e di

chiedere l'esibizione dello stato di cassa e tutte le necessarie spiegazioni, specificando in un verbale i difetti che riscontrasse e provvedendo all'immediato conseguimento dei crediti che apparissero mal sicuri.

Se trova che un membro della Direzione o la Direzione stessa o il Contabile Segretario non ottemperano alle prescrizioni della legge, dello statuto o del regolamento interno, o hanno altrimenti danneggiato gli interessi della Società, ha il diritto di prendere tutte quelle misure che le sembrano necessarie per tutelare il bene della Società, sospendendoli anche dall'ufficio; essa deve però convocare tosto l'Adunanza generale e sottoporle il caso.

La Commissione di sindacato ha il diritto di chiedere in ogni tempo la convocazione della Direzione (art. 16), o della Adunanza generale (art. 10) ed ha il dovere di far ciò ogni qualvolta crede minacciato l'interesse della Società.

Ad essa spetta, ove si tratti di accuse contro la Direzione, di convocare e presiedere l'Adunanza generale e di rappresentare la Società nelle azioni giudiziarie contro di quella.

Art. 25. La Commissione di sindacato ha specialmente

a) di approvare, con quelle modificazioni che credesse opportune, il regolamento interno per la Direzione per il Contabile-Segretario, e le norme generali di servizio che la Direzione le ha da sottoporre.

b) di disporre in caso di uscita, di impedimento o di morte di membri della Direzione o della Commissione di sindacato oppure del Contabile-Segretario, per le elezioni di completamento e di eleggere sostituti (art. 14 e 20).

c) di esaminare ogni anno fino al 1 maggio il resoconto annuale, il bilancio e le proposte sull'impiego degli utili e di riferire su ciò come pure sulla propria attività all'ordinaria Adunanza generale di primavera.

d) di rappresentare la Società nella conclusione di affari coi membri della Direzione e in processi determinati dalla Adunanza generale (art. 13).

e) di decidere sui ricorsi per non accettazione nella Società o per esclusione dalla stessa (art. 4 e 5).

f) di sorvegliare la regolare tenuta del registro dei soci, e di fare ogni anno almeno 3 improvvise revisioni dell'amministrazione e di cassa seguendo in proposito le norme portate dal regolamento interno (§ 30).

Art. 26. La Commissione di sindacato è responsabile di fronte alla Società per l'esecuzione degli obblighi che le incombono. In caso di necessità, il Sindaco-capo deve disporre per l'esclusione di membri inerti dalla Commissione di sindacato e per le corrispondenti elezioni di completamento (art. 20).

I membri della Commissione di sindacato sono responsabili per il danno derivabile dall'inadempimento dei loro obblighi.

Contabile-Segretario.

Art. 27. Il Contabile-Segretario viene eletto dall'Adunanza dei soci a maggioranza di voti; dura in carica 4 anni ed è rieleggibile. Però tanto all'Adunanza generale che al Contabile-Segretario spetta il diritto di reciproca disdetta trimestrale.

Egli non può far parte nè della Direzione nè della Commissione di sindacato. Assieme alla Direzione egli è responsabile di fronte alla Società del denaro sociale e dell'esatta gestione degli affari. Egli deve perciò dar cauzione, che viene stabilita dall'Adunanza generale e che può venir prestata anche con garanzia solidale.

Il Contabile-Segretario ha il dovere di dedicarsi con tutta coscienza al disbrigo degli affari che gli incombono specificati nel regolamento interno della Società.

La legittimazione del Contabile-Segretario ha luogo mediante il rispettivo protocollo dell'Adunanza generale, rispettivamente della Commissione di sindacato.

CAPITOLO IV.

Segnatura e pubblicazioni.

Art. 28. La segnatura per la Società segue con ciò che alla firma della Società scritta o stampata, il Direttore oppure il suo sostituto e un secondo membro della Direzione aggiungono la loro sottoscrizione.

Tutte le pubblicazioni riflettenti affari della Società devono essere firmate dal Direttore oppure dal suo sostituto; solo nei casi previsti all'art. 10 e all'art. 24 la firma viene apposta da coloro che diramano l'invito.

Art. 29. Gli atti sociali saranno pubblicati all'albo della Società in *Coordinato* e secondo il bisogno mediante una sola pubblicazione nel periodico *La Voce cattol.* o in altro pubblico foglio da determinarsi ogni anno dall'Adunanza generale.

Sulle pubblicazioni che vengono affisse nell'albo della Società, deve venir indicato e confermato colla firma del Direttore il giorno dell'affissione e dell'allontanamento, che di regola non può seguire prima di 14 giorni. — Col giorno dell'affissione cominciano a decorrere i termini, ai quali si riferisce la notificazione.

La Direzione può oltre a ciò avvisare i soci a mezzo di speciali circolari, di cui deve in ogni modo servirsi per la convocazione dell'Adunanza generale.

CAPITOLO V.

Mezzi economici.

Art. 30. I mezzi economici della Società vengono costituiti mediante le quote dei soci (art. 7), le tasse d'ingresso (art. 7), i prestiti passivi che contrae la Società e i depositi che essa riceve. — Vi si aggiungono gli annui avanzi di bilancio, le eventuali multe inflitte ai soci ed ogni altro eventuale provento.

Depositi.

Art. 31. La Società potrà ricevere depositi da chiunque, anche da persone estranee al comune di *Impegno*, giusta le norme portate dal regolamento interno.

CAPITOLO VI.

Norme di amministrazione.

Prestiti passivi.

Art. 32. La Direzione è autorizzata ad assumere prestiti entro i limiti stabiliti dall'Adunanza generale ed in proporzione al bisogno.

Presentandosi la necessità di assumere prestiti per un importo complessivo superiore al massimo fissato dall'Adunanza generale, la stessa deve venir tosto convocata per decidere in merito. Il saggio di interesse per prestiti passivi unitamente ad eventuali spese sostenute sotto qualunque titolo, non può sorpassare il tasso d'interesse dei prestiti che concede la Società, sotto responsabilità personale dei membri della Direzione.

Prestiti ai soci.

Art. 33. La Società si interdice ogni affare aleatorio ed arrischiato; la sua attività deve limitarsi, a scanso delle conseguenze di legge, al raggiungimento degli scopi statutari.

Essa non concede prestiti che ai soci previo attento ed accurato esame della capacità di credito e della moralità del petente, il quale deve dichiarare lo scopo per cui intende di impiegare il denaro che domanda a credito.

L'impiego dei denari accordati a prestito deve venire invigilato dalla Direzione e da tutti i soci, mentre l'uso a scopi diversi dagli stabiliti, autorizza la Società alla disdetta dei rispettivi crediti ed all'esclusione dei rispettivi soci dal proprio nesso.

Art. 34. La concessione dei prestiti ai soci segue nei limiti e nei modi fissati dalla Adunanza generale (art. 13 lett. d) ed in seguito a conchiuso della Direzione (art. 17). I prestiti possono di regola venir concessi soltanto a breve termine, fino ad un anno. La Direzione può però in seguito a motivata ricerca presentata a tempo dai concreditati, accordare un prolungamento del termine di pagamento fino alla durata complessiva di 2 anni. In casi degni di speciale considerazione, specie per danni elementari, l'Adunanza generale può sopra proposta della Direzione assentita dalla Commissione di sindacato, autorizzare la Direzione stessa a prolungare il termine del totale pagamento fino a 4 anni. — Prestiti garantiti con ipoteca possono venir concessi per un termine più lungo, però verso una disdetta reciproca di mezzo anno. — Tali prestiti a lungo termine possono di regola venir praticati solo in quanto i mezzi della Società non siano presi in contribuzione per prestiti di altra forma. — Il socio debitore ha sempre diritto di anticipare il pagamento parziale e totale del prestito ricevuto.

Art. 35. I prestiti in genere devono essere di fronte alla Società assicurati in modo tale da escludere per essa qualsiasi pericolo. Perciò i prestiti concessi ai soci saranno garantiti con malleveria o con ipoteca o con pegno.

Nell'accettare sicurtà od ipoteche si deve procurare che le rispettive somme siano pupillarmente assicurate. Valori in

carte, calcolati al corso, devono superare di un terzo la somma da garantire.

Art. 36. L'Adunanza generale potrà ammettere la forma di accreditamento in conto corrente giusta le norme portate dal regolamento interno.

Art. 37. Il tasso d'interesse per le singole specie di prestiti viene fissato dalla Adunanza generale (art. 13 e). Lo stesso non può superare più dell'1 $\frac{1}{2}$ ‰ il tasso d'interesse massimo fissato per i depositi. Gli interessi vengono pagati postecipatamente.

Disdetta dei prestiti.

Art. 38. La Società si riserva il diritto di richiedere il pagamento di tutti i prestiti fatti ai soci con preavviso di 4 settimane e senza tener conto delle scadenze stabilite qualora:

a) i prestiti passivi contratti dalla Società siano denunciati in massa.

b) il socio debitore o i suoi mallevadori vengano in circostanze tali da infirmare la sicurezza del prestito concesso.

c) i denari accordati a prestito vengano dal rispettivo socio impiegati per scopi differenti dagli stabiliti all'atto della concessione del prestito.

Se verso un debitore della Società vien proceduto da parte di un terzo, la Società stessa è autorizzata ad esigere il suo credito senza previa disdetta.

Conto annuale e bilancio.

Art. 39. L'anno amministrativo della Società comincia col primo di gennaio e si chiude col 31 dicembre.

Il conto annuale come pure il bilancio devono essere chiusi al più tardi fino al 15 febbraio.

Il conto annuale deve contenere tutte le entrate e le uscite ordinate giusta le rubriche principali prescritte per la tenuta dei registri; il bilancio deve venir compilato giusta i principi d'uso mercantile; esso cioè deve contenere in uno specchio sommario:

A. *Attivo* cioè:

a) lo stato di cassa in contanti alla chiusa dell'anno.

b) le carte di valore giusta il listino al 31 dicembre.

c) i crediti distinti nelle loro diverse specie. I crediti definitivamente inesigibili vanno eliminati, e quelli incerti calcolati secondo il valore probabile.

d) gli interessi attivi computati fino alla fine dell'anno che si chiude, sebbene non esigibili che posteriormente.

e) il valore di altre proprietà dopo detratto un corrispondente per cento per il deperimento.

f) l'eventuale perdita dopo il bilancio dell'anno precedente.

B. *Passivo* cioè:

a) i debiti sociali secondo le loro diverse specie senza riguardo a scadenza.

b) le quote pagate dai soci.

c) gli interessi passivi computati fino alla fine dell'anno sebbene non pagabili che posteriormente.

d) il capitale sociale o fondo di riserva.

C. *Guadagno o perdita.*

Esame del Conto annuale e del bilancio.

Art. 40. La Direzione deve esaminare il conto annuale ed il bilancio, torre eventuali mancanze e sottoporle fino alla fine di aprile alla Commissione di sindacato assieme alle sue proposte approvate con conchiusi di Direzione. La Commissione di sindacato esamina ulteriormente con esattezza tanto i resoconti che le proposte, partecipa alla Direzione le eventuali mancanze perchè vengano tolte, e compila quindi la sua relazione da fare in proposito all'Adunanza generale, e la rimette assieme ai consuntivi ed alle pezze d'appoggio fino al primo aprile al Direttore.

Il Direttore cominciando dal primo maggio ha da esporre per l'ispezione ai soci il conto annuale, il bilancio, le relative proposte da presentare all'Adunanza generale e la relazione in proposito della Commissione di sindacato, e di dare ai soci stessi di ciò partecipazione nell'invito all'Adunanza generale di primavera.

Patrimonio sociale.

Art. 41. Gli avanzi netti apparenti dal bilancio d'ogni esercizio sociale devono essere accumulati per intero e formeranno il patrimonio proprio della Società, ad incremento del quale deve concorrere ogni ulteriore provento. Esso patrimonio o fondo sociale di riserva ha anzitutto lo scopo di coprire le eventuali perdite della Società e le eventuali deficienze degli annui bilanci.

Giunto che sia a tale entità da bastare agli scopi che la Società si propone, spetta

all'Adunanza generale di erogarne i frutti per la riduzione del tasso di interesse dei prestiti ai soci o in genere per intenti di comune utilità.

I soci non vi hanno personalmente alcun diritto, nè possono richiederne la divisione.

Ove la Società si sciogliesse, il patrimonio sociale sarà depositato presso un istituto riconosciuto come sicuro, presso il quale rimarrà intangibile finchè sorga nel comune di *Impegno* una nuova Società con scopi analoghi a quelli contemplati dal presente statuto, alla quale sarà consegnato assieme agli interessi ed ai frutti degli interessi.

Coprimento di perdite.

Art. 42. Una perdita eruita a sensi dell'art. 39 viene coperta anzitutto col patrimonio sociale o fondo di riserva. Se questo non basta, viene detratto sopra conchiuso dell'Adunanza generale (art. 13 lett. b) un corrispondente importo dalle quote di partecipazione. Se anche dopo ciò resta scoperta una parte della perdita, è da indire in seguito ad analoga deliberazione dell'Adunanza generale, un pagamento suppletorio (art. 7 a) da prestarsi entro un dato termine, e che viene commisurato in parti eguali per tutti i soci.

Questo pagamento suppletorio può venir chiesto in caso di bisogno giudizialmente ed i soci si assoggettano per queste azioni civili espressamente al procedimento bagatellare.

Modificazioni dello Statuto.

Art. 43. Tutte le norme in genere che concernono il patrimonio sociale o fondo di riserva portate dal presente statuto, non possono venir modificate se tutti i soci non vi aderiscono in regolare adunanza generale. — Per ogni altra modificazione dello statuto è necessaria e sufficiente l'adesione di due terzi di tutti i soci in un'adunanza generale.

Se questa adunanza generale non potesse deliberare per mancanza di numero, deve venir tenuta entro 14 giorni una seconda adunanza, per la pertrattazione degli stessi oggetti, la quale potrà prendere validi conchiusi qualunque sia il numero degli intervenuti. Quest'ultima circostanza dovrà venir accentuata nel secondo invito.

CAPITOLO VII.

Scioglimento e liquidazione.

Art. 44. Lo scioglimento volontario della Società può deliberarsi solo se in una adunanza generale a tal'uopo espressamente convocata, votano per lo scioglimento almeno due terzi di tutti i soci.

Rendendosi necessaria una seconda adunanza per mancanza di numero, la stessa potrà definitivamente concludere lo scioglimento senza riguardo al numero dei comparsi.

In caso di scioglimento, la liquidazione segue giusta il prescritto dei §§ 41 e 52 della legge 9 aprile 1873 N° 70.

Ultimata la liquidazione, vengono dati in custodia ad un socio i libri, gli scritti ed i mobili ancor presenti della Società. I membri della Società ed i loro eredi conservano il diritto di ispezionare i libri e gli atti.

CAPITOLO VIII.

Controversie.

Art. 45. Controversie fra i soci circa alle disposizioni del presente statuto, o circa altre questioni riguardanti la Società, vengono appianate da una giuria nominata dalla Adunanza generale, la cui decisione è inappellabile.

CAPITOLO IX.

Prima Direzione.

Art. 46. I membri della prima Direzione sono i seguenti:

- Sig. *Alexa. Fort.* in *Ampezzo* Direttore
- » *D. Alf. Videssol* . *do.* Vice-Diret.
- » *Fabedini Stef.* . *do.*
- » *Verocai Imbro* . *do.*
- » *Lorenzi Gius?* . *do.*
- »
- »

Art. 47. In tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa richiamo alle disposizioni della legge 9 aprile 1873 ed alle norme del regolamento interno.

REGOLAMENTO INTERNO

DELLA

CASSA RURALE DI PRESTITI

di *Ampezzo*

ART. I.

Costituzione della Società.

§ 1. Casse rurali di prestiti non possono venir costituite con buon esito che in quelle località nelle quali si trovino persone pienamente adatte per dirigerle ed amministrarle correttamente, per il che occorrono non solo onoratezza e diligenza, ma ben anco corrispondenti cognizioni.

§ 2. Per passare alla costituzione della Società conviene che gli iniziatori si riuniscano in sessione, nella quale viene data lettura dei singoli articoli dello statuto, che vengono proposti per l'accettazione colle eventuali corrispondenti modificazioni. Dopo ciò si passa, a sensi dell'art. 12 dello statuto, all'elezione dei membri della prima Direzione, i di cui nomi devono venir inseriti all'art. 46 dello statuto. Seguita la accettazione dello statuto, tutti i partecipanti sottoscrivono una **dichiarazione di ingresso** (Mod. I), dopo di che può essere tenuta senz'altro e tosto la prima adunanza generale, la quale, sotto la presidenza del Direttore, elegge i membri della Commissione di sindacato, come pure il Contabile-Segretario e può prendere tutti quei conchiusi che statutariamente spettano all'Adunanza generale. (Mod. II).

§ 3. Lo statuto accettato viene sottoscritto dai membri della Direzione, non prescrivendo la legge del 9 aprile 1873 che tutti i soci vi appongano la loro firma; dopo ciò esso deve, secondo il prescritto dei § 3 e 6 della prefata legge ed

a scampo delle pene disciplinari di cui al § 57, venir insinuato giusta il Mod. III all' i. r. Tribunale circolare per la **registrazione** nel registro consorziale e pubblicato in estratto.

§ 4. Tosto avuta partecipazione riguardo alla registrazione, tanto la Commissione di sindacato che la Direzione devono tenere sessione, per la quale servono di norma i moduli IV, V e VI. Specialmente occorre di stipulare il **contratto** col Contabile-Segretario (Mod. VII), ciò che avviene da parte della Direzione di concerto colla Commissione di sindacato. Dopo ciò conviene disporre per le necessarie pubblicazioni all'albo sociale e nel periodico determinato dall'Adunanza generale, in riguardo alla costituzione della Società, all'accettazione di soci ed alla fissazione dei giorni d'ufficio e di cassa.

§ 5. Entro 8 giorni dalla seguita registrazione dello statuto, la Direzione deve, a scampo delle multe previste al § 62, presentare 4-5 esemplari dello statuto, con una breve accompagnatoria giusta il modulo VIII, all' i. r. Capitanato distrettuale. Un esemplare dello statuto va poi diretto all' i. r. Ufficio imposte (Mod. IX) ed un altro esemplare all' i. r. autorità di finanza, per ottenere la concessione di favore in linea di tasse a sensi del § 5 della legge 1 giugno 1889. (Mod. X).

§ 6. L'ispezione dello statuto e delle eventuali modificazioni deve essere lasciata libera ad ognuno a sensi del § 14 della legge 9 aprile 1873.

ART. II.

Tenuta dei protocolli.

§ 7. Tanto per la Direzione che per la Commissione di sindacato e l'Adunanza generale deve essere tenuto per cadauna uno speciale libro dei protocolli con pagine numerate, nel quale vengono esattamente inserite tutte le pertrattazioni e specialmente tutti i conchiusi. Ogni protocollo di un'Adunanza generale in cui vengono prese deliberazioni da inserirsi nel registro consorziale, deve venir esteso nella dovuta forma per l'uso giudiziario. La trasgressione di questa prescrizione relativa ai conchiusi dell'Adunanza generale, viene trattata dal Tribunale circolare con pene disciplinari di cui al § 58.

§ 8. Ogni protocollo di sessione della Direzione e della Commissione di sindacato deve venir sottoscritto, dopo letto ed approvato, da quei membri che hanno preso parte alla sessione stessa. Il protocollo di un'Adunanza generale deve venir approvato e sottoscritto dal Direttore, da chi funse da Segretario e da una terza persona a ciò delegata dall'Adunanza.

§ 9. Resta libero ad ogni socio come pure all'autorità competente di ispezionare il libro dei protocolli dell'adunanza generale (§ 34 della legge 9 aprile 1873).

ART. III.

Soci.

§ 10. Le norme relative all'accettazione, all'uscita, ai diritti ed ai doveri dei soci sono portate dagli articoli 4-8 dello statuto.

La **domanda d'ammissione** alla Società, vien fatta giusta il modulo XI.

Il socio accettato sottoscrive una **dichiarazione d'ingresso** giusta il Modulo I nella quale si assoggetta tanto agli esistenti statuti della Società, che a tutte quelle modificazioni che vi venissero ulteriormente introdotte, come pure alle deliberazioni dell'Adunanza generale. — Egli deve inoltre pagare tosto seguita la sua accettazione nella società, la tassa d'ingresso e la quota di partecipazione. Col giorno in cui vengono fatti questi pagamenti, egli diventa membro della Società e viene iscritto nel registro dei soci.

La **dichiarazione di uscita** è da farsi giusta il modulo XII.

§ 11. La Direzione deve, a scanso delle

pene disciplinari citate al § 58, aver cura per la regolare tenuta di un **registro dei soci** (mod. XIII), nel quale vengono inseriti il nome e cognome e la condizione di ogni socio, il giorno della sua entrata, e quello della sua uscita. L'ispezione di questo registro deve essere permessa ad ognuno (§ 14 della legge 9 aprile 1873 B. L. I. N. 70.)

§ 12. Ogni socio ha il diritto di chiedere una copia dello statuto colle eventuali modificazioni, munito, se lo desidera, della firma della Direzione, che è obbligata a rilasciargliela a scanso delle pene disciplinari di cui al § 58.

ART. IV.

Quote sociali.

§ 13. I creditori privati dei soci non possono far valere pretese per coprire o assicurare i loro crediti che sugli interessi delle quote sociali, sui quali il socio stesso può vantare diritti e su quel tanto che spetterebbe al socio in caso di scioglimento della Società o di uscita dalla stessa, e ciò a sensi del § 56 della legge 3 aprile 1873. — Le pretese dei membri usciti sulle quote sociali sono precisate nell'art. 8 dello statuto.

§ 14. Il pagamento della quota sociale di un membro uscito ha luogo un mese dopo l'approvazione della susseguente chiusa dei conti. Le quote sociali devono venir completate in caso di una riduzione del loro importo a tenore degli art. 7 e 42 dello statuto.

§ 15. L'interesse delle quote sociali per l'anno immediatamente decorso, viene fissato dall'Adunanza generale di primavera (art. 13 lett. e dello statuto). Esso non deve in nessun caso sorpassare il tasso d'interesse dei depositi, ed i soci non possono percepire oltre a questo tasso alcun interesse, provvigione o simili.

Gli interessi maturati sopra le quote sociali e non ritirati entro 3 anni dalla loro scadenza, divengono proprietà sociale e passano senz'altro al patrimonio sociale o fondo di riserva.

L'Adunanza generale ha il diritto di disporre che per le quote sociali non venga corrisposto alcun interesse.

ART. V.

Direzione e Contabile Segretario.

§ 16. I membri della Direzione, come pure i loro sostituti, devono venir insinuati

tosto dopo la loro elezione per l'inserzione del registro consorziale, e ciò a scanso delle pene disciplinari di cui al § 57. A tale insinuazione va unita la loro legittimazione (Mod. XIV).

§ 17. I membri della prima Direzione sono legittimati da questo statuto. In tutti i soci futuri la legittimazione segue a mezzo del relativo protocollo di elezione dell'Adunanza generale, rispettivamente della Commissione di sindacato.

§ 18. Tutti i membri della Direzione, come pure i loro sostituti, devono porre le loro firme avanti al Giudizio cui è affidata la tenuta del registro consorziale, oppure presentare la loro firma con autenticazione giudiziale o notarile.

§ 19. Il modulo XV da un'idea della tenuta di una **seduta regolare** di Direzione. Per maggiore chiarezza nella amministrazione, deve esser provveduto un **protocollo degli esibiti** (mod. XVI). Ogni scritto che perviene alla Società deve venir regolarmente protocollato e presentato alla Direzione nella sua prossima seduta.

§ 20. Tutti gli scritti riferentisi ad uno stesso oggetto, devono venir riuniti sotto una fasciatura comune e conservati dal Contabile-Segretario. I documenti, come statuti, dichiarazioni d'entrata, obbligazioni ecc. i denari in contanti e le carte di valore, devono venir conservati in luogo sicuro e su di essi deve esser tenuto regolare registro.

21. La Direzione è responsabile di fronte all'Adunanza generale (§ 34 della legge 9 aprile 1873) per l'osservanza e l'esecuzione di tutte le prescrizioni dello statuto e, in conformità allo stesso, di tutti i conchiusi validi dell'Adunanza.

Obblighi del Direttore.

§ 22. Il Direttore deve curare rispettivamente sorvegliare il disbrigo degli affari sociali. Perciò, come pure pel patrimonio della Società egli è responsabile assieme al Contabile-Segretario.

Il Direttore è specialmente obbligato:

a) a sottoscrivere gli atti sociali e custodirne il sigillo;

b) ad aver cura per l'adempimento degli obblighi spettanti alla Direzione a sensi della legge 9 aprile 1873;

c) a sorvegliare esattamente la gestione di cassa e la contabilità; a rilasciare gli assegni di pagamento in base

alle valide deliberazioni della Direzione (art. 17 dello Statuto) a compilare, assieme al Contabile-Segretario, le chiuse mensili di cassa, come pure i conti annuali ed i bilanci e a produrre tali conteggi per tempo e come di prescrizione (art. 39 e 40 dello statuto) per l'esame e per l'approvazione.

d) diramare gli inviti per le sessioni straordinarie della Direzione e per le sessioni dell'Adunanza generale ad eccezione dei casi previsti all'art. 24 dello Statuto; a tenere la presidenza in queste sessioni ed adunanze, eccetto i casi di cui agli art. 11 e 24 dello statuto, e a nominare i protocollisti.

e) a dare nell'Adunanza generale di primavera una relazione sommaria sullo stato della Società e sull'attività della Direzione.

Il Vice-Direttore deve sostituire il Direttore in tutti i suoi doveri, ciò però soltanto in caso di suo impedimento.

Obblighi del Contabile-Segretario.

§ 23. Il Contabile-Segretario deve:

a) assistere alle sessioni della Direzione come membro consulente;

b) eseguire le deliberazioni valide nella Direzione;

c) effettuare puntualmente tutti gli incassi e gli sborsi della Società, giusta gli assegni di pagamento rilasciati dal Direttore in base a conchiusi della Direzione, e di confermare il ricevimento su tutte le obbligazioni e quitanze rilasciate dalla Società;

d) custodire la cassa, i titoli di valore, i recapiti di credito, i denari che la Direzione credesse di affidargli, e conservare gli atti sociali.

e) tenere come di prescrizione i libri e registri, specialmente anche il registro dei soci.

f) Compilare assieme al Direttore oppure all'eventuale controllore, all'espri di ogni mese, le chiuse di cassa mensile, che devono venir presentate per l'esame al Direttore.

g) di chiudere al più tardo fino al 15 febbraio il conto annuale come pure il bilancio per l'anno ultimo scorso e sottoporli per l'esame assieme a tutte le relative pezze d'appoggio al Direttore rispettivamente al revisore di cassa, qualora fosse in funzione, e sottoscrivere assieme

ad essi questi conti e rimetterli fino al primo marzo alla Direzione.

h) provvedere alle prescritte pubblicazioni degli atti sociali.

i) dare alla Direzione ed alla Commissione di sindacato nella revisione degli affari e della cassa e in altri incontri tutte le necessarie spiegazioni.

Se il Ragioniere non osserva le disposizioni statutarie e del regolamento interno, può venire dalla Commissione di sindacato allontanato in ogni tempo dalla direzione degli affari fino alla decisione dell'Adunanza generale, che deve venir convocata entro 8 giorni (art. 24 dello statuto).

In caso di impedimento permanente o della morte del Contabile-Segretario, la Commissione di sindacato deve far succedere la nuova nomina per mezzo dell'Adunanza generale da convocarsi quanto prima, e nel frattempo disporre per una corrispondente sostituzione (art. 25 lett. b dello statuto).

ART. VI.

Tenuta di cassa.

§ 24. La Direzione deve deliberare su tutte le entrate e le uscite della Società. (art. 18 *d* dello Statuto). Entrate ed uscite che avvengono in base a deliberazioni già prese dalla Direzione, vengono semplicemente comunicate alla stessa; entrate ed uscite nuove, sulle quali la Direzione non si è peranco pronunciata, non possono venir effettuate che in base ad analoga sua deliberazione.

§ 25. In base alle deliberazioni della Direzione e dei protocolli delle rispettive sessioni, il direttore stacca al Contabile-Segretario un **assegno speciale** (Moduli XVII *a*, *b*) per ogni entrata ed uscita e tiene su tali assegni un **proprio registro**, giusta il modulo XVIII.

All'appoggio degli assegni del Direttore, il Contabile-Segretario ha da incassare rispettivamente da pagare i rispettivi importi e di registrarli. — Il Contabile ha inoltre da sottoscrivere tutte le obbligazioni e quitanze rilasciate dalla Società in segno di regolare ricevuta.

Qualora un'entrata od un'uscita venisse effettuata senza il prescritto assegno da parte del Direttore e del suo sostituto, l'assegno stesso, perchè l'uscita venga riconosciuta, deve venir staccato posteriormente.

ART. VII.

Revisione dell'amministrazione e della cassa.

§ 26. Il Direttore deve alla fine di ogni mese controllare il Contabile-Segretario in base al protocollo delle sessioni della Direzione e del *proprio registro*, riguardo agli assegni rilasciatigli. A tale scopo egli deve osservare ogni posta d'entrata e di uscita del giornale di cassa e vedere se è munita dell'assegno. Ogni posta d'uscita reale deve essere coperta da una quitanza o da un conto saldato.

Il **giornale di cassa** deve venir chiuso ogni mese nel modo apparente dal modulo XIX e sottoscritto dal Direttore e dal Contabile-Segretario. Il Direttore deve inoltre esaminare se il trasporto dal giornale di cassa nei singoli libri maestri fu effettuato in modo regolare. Egli deve poi in pari tempo esaminare l'intera gestione del Contabile Segretario attenendosi alle norme del precedente § 26.

§ 27. Sul risultato di questi suoi esami, egli fa relazione alla Direzione nella sua prossima regolare seduta, alla quale devono venir comunicate specialmente tutte le entrate e le uscite giusta il giornale di cassa, quindi le restanze scadute e il risultato degli inviti di pagamento. Se ci sono avanzi cassa, la Direzione ha da deliberare sul loro sicuro collocamento a frutto presso una cassa di risparmio od una banca vicina. (Art. 18 *f* dello statuto).

§ 28. Il Direttore deve finalmente portare a notizia della Direzione mensilmente i seguenti dati:

Lo stato delle quote sociali e dei depositi; lo stato dei prestiti passivi, cioè l'ammontare in più dei prestiti contratti di fronte a quello dei prestiti pagati; lo stato dei prestiti ai soci e lo stato di cassa.

§ 29. La relazione del Direttore sulla cassa e sull'amministrazione soggiace all'approvazione della Direzione, che deve risultare dal protocollo della relativa sessione.

§ 30. Nelle revisioni dell'amministrazione e della cassa, la Commissione di sindacato deve prestar attenzione specialmente

a) se i membri che entrarono nella Società potevano veramente essere assunti

in base alle norme dello statuto; se gli accettati hanno corrisposto ai loro obblighi (art. 7 dello statuto); se essi vennero iscritti nel registro dei soci e se non debba seguire l'esclusione di qualche socio (art. 5 dello statuto).

b) se esistono dichiarazioni di uscita rispettivamente disdette in iscritto di membri usciti, e se l'epoca d'uscita venne fissata e regolarmente iscritta nel registro dei soci.

c) se le pubblicazioni, insinuazioni e denunce seguirono a tempo debito secondo le prescrizioni della legge 9 aprile 1873.

d) se i protocolli della Direzione e dell'Adunanza generale sono stati assunti e sottoscritti come di prescrizione.

e) se esistono assegni di pagamento del Direttore per tutte le entrate ed uscite; se i conchiusi della Direzione concordano cogli assegni del Direttore e colle inserzioni nei registri; se le singole uscite sono munite di regolare dichiarazione di ricevimento, e se tutti i libri vennero tenuti come di prescrizione.

f) se le mensili liquidazioni di cassa vennero regolarmente eseguite dal Direttore e dal Contabile-Segretario; se lo stato di cassa risultante dopo la chiusura dei libri vi si trova in contanti.

g) se non venne sorpassato l'importo massimo stabilito dall'Adunanza generale per i prestiti passivi.

h) se non venne sorpassato l'importo massimo stabilito dall'Adunanza generale, fino al quale ad uno stesso membro possono venire accordati prestiti e se il rimborso è stato effettuato entro il termine prescritto (art. 34 dello statuto).

i) se le obbligazioni sono state estese come di prescrizione e sottoscritte dai debitori e dai mallevadori e se riguardo a tutti i crediti — esistenti non soltanto dall'ultima revisione ma sin dai primordi della Società — esiste la necessaria sicurezza; specie se la prestata garanzia o malleva sussiste ed è sufficiente; in caso contrario è da disporre per la pronta disdetta e per l'esazione dei crediti mal sicuri (art. 38 dello statuto).

l) se le quote sociali vennero versate, completate, pagate, anche con riguardo agli interessi, come di prescrizione.

m) se vennero esattamente osservate le prescrizioni dello statuto ed i conchiusi dell'Adunanza generale in riguardo al-

l'impiego degli utili ed al coprimento delle perdite (art. 41 e 42 dello statuto).

n) se nei depositi a risparmio si si attenne all'importo minimo e massimo ed al tasso d'interesse stabiliti dall'Adunanza e se il calcolo degli interessi seguì come di prescrizione.

o) se la cauzione prestata dal Contabile-Segretario esiste ancora ed è sufficiente (art. 27 dello statuto).

p) se il patrimonio sociale fu amministrato bene e se i residui di cassa furono sempre limitati e collocati in modo sicuro e fruttifero (art. 18 f dello statuto e § 27 del Regol.).

Su ogni ispezione dei libri e della cassa deve venir assunto e sottoscritto un protocollo, nel quale sono da specificarsi singolarmente i difetti che vi venissero riscontrati.

ART. VIII.

Depositi.

§ 31. La Cassa potrà ricevere depositi da chiunque, anche da persone estranee al Comune di ~~Impezzo~~, ma dovrà, ove il denaro affluisse in maggior quantità del necessario per i prestiti, dare la preferenza ai soci e ai piccoli depositari con domicilio nel comune. Per i depositi verranno rilasciati speciali libretti (mod. XX) intestati al nome del depositante e portanti un numero progressivo.

§ 32. I depositi devono venir certificati nel libretto dal Contabile-Segretario, dal Direttore e da un altro membro della Direzione; per i rimborsi è sufficiente la firma del Contabile-Segretario.

§ 33. L'importo massimo dei depositi da assumersi, come pure l'importo minimo e massimo dei depositi che possono venir fatti da ciascun depositante, le epoche di disdetta, le scadenze degli interessi, come pure il tasso di interesse, vengono determinati dall'Adunanza generale. L'importo minimo non può venir fissato superiore ad un fiorino. — Gli interessi decorrono col primo del mese susseguente a quello in cui viene fatto il deposito, e cessano coll'ultimo giorno del mese antecedente all'effettuato rimborso. L'interesse viene conteggiato soltanto su fiorini interi.

§ 34. Gli interessi vengono liquidati alla fine di ogni anno amministrativo, ed ove si faccia il saldo del libretto, all'atto di que-

sto. — Infine d'anno l'interesse maturato si capitalizza e diventa pur esso fruttifero.

§ 35. La Società è autorizzata di sospendere l'ulteriore calcolo degli interessi, qualora gli interessi maturati e non prelevati ammontino all'originario importo depositato in denaro.

§ 36. Relativamente alla prescrizione di depositi e di interessi capitalizzati che sono da considerarsi come depositi, valgono le disposizioni generali di legge.

§ 37. Alla Società spetta il diritto di disdire ogni deposito alle stesse epoche di disdetta che valgono per i depositanti; essa è autorizzata a disporre la disdetta a mezzo di un pubblico avviso colla semplice indicazione del numero del libro maestro e del capitale di deposito.

§ 38. I rimborsi si faranno:

Per somme non eccedenti i fi. 10 a vista;

per somme dai fi. 10 ai fi. 50, con 3 giorni di preavviso;

per somme dai fi. 50 ai fi. 300, con 8 giorni di preavviso;

per somme dai fi. 300 ai 1000, con 30 giorni di preavviso;

per somme dai fi. 1000 ai fi. 3000, con 3 mesi di preavviso.

L'Adunanza generale può del resto fissare d'anno in anno altre epoche di disdetta che le sembrassero più convenienti.

Ogni deposito disdetto cessa di fruttare dopo trascorso il termine della disdetta.

ART. IX.

Prestiti passivi.

§ 39. In proposito valgono le norme portate all'art. 32 dello Statuto. Ogni prestito passivo deve venir deliberato dalla Direzione in regolare seduta. Le obbligazioni sono da munirsi della segnatura (art. 28 dello statuto) della Società, e nelle stesse deve venir certificato il ricevimento dell'importo di prestito dal Contabile-Segretario che vi appone la sua firma.

§ 40. Siccome per prestiti verso obbligazione (mod. XXI) può venir richiesta in base al § 7 della legge del 29 febbraio 1864 una doppia tassa, vale a dire, quella per il bollo e una tassa del 20% sugli interessi, così sarà bene assumere prestiti sotto altra forma, possibilmente sotto quella di depositi con rilascio di libretti.

ART. X.

Prestiti ai soci.

In proposito trattano gli articoli 32-37 dello statuto, che devono venir esattamente osservati.

Raiffeisen, il creatore di simili Casse, dice che nella concessione di prestiti la Direzione deve procedere colla massima cura e prudenza. È constatato dalla pratica e del resto naturale, che quantunque l'azione di una Cassa di prestiti è veramente benefica parlando in generale, essa però, in singoli casi potrebbe riescire addirittura fatale se, facilitando la contrazione di debiti ad individui che non offrono le migliori garanzie di onestà e risparmio, avesse a favorirli nei loro vizi. Per ciò, quando sono a temersi tali conseguenze, non devono venir accordati prestiti anche se vengono offerte le maggiori e più solide malleverie. — La concessione di prestiti non deve seguire che solo allora che ne sia assicurato un utile impiego.

§ 41. Le domande per prestiti dovranno essere fatte sopra moduli appositi (Mod. XXII) indicando l'importo richiesto, lo scopo, la durata. Esse dovranno venir sottoscritte, oltre che dal richiedente il prestito, anche dagli eventuali mallevadori.

Il Direttore fa i necessari rilievi e porta quindi la domanda in per trattazione nella prossima seduta della Direzione.

Se il prestito viene consentito, il Contabile-Segretario deve fare analoga annotazione sulla rispettiva domanda.

§ 42. Gli atti d'obbligo, qualora non si intenda di far uso della cambiale o per prestiti a lungo termine, sono da estendersi giusta i moduli XXIII-XXV. Alla sottoscrizione di questi atti da parte del debitore e eventualmente dei mallevadori, devono essere presenti due testimoni che appongono le loro firme. Su obbligazione con ipoteca reale, la firma del debitore deve venir autenticata notarilmente o giudizialmente. Le tasse di bollo vengono sostenute dal debitore.

Sottoscritta l'obbligazione, viene esborsato al debitore l'importo accreditatogli e gli si rilascia, se ne fa domanda, un libretto dei prestiti (mod. XXVI). Per titoli di valore che vengono depositati in pegno, è da rilasciare un certificato giusta il modulo XXVII.

§ 43. I rimborsi sono per la Società validi soltanto allora che sieno regolarmente quitati nei rispettivi libretti di consegna e precisamente colla segnatura della Società (art. 28 dello Statuto) e colla firma del Contabile.

§ 44. Se il debitore desidera che gli venga rilasciata quitanza per il fatto rimborso, occorre che versi l'importo per il corrispondente bollo.

Non desiderando il debitore regolare quitanza per risparmio del bollo, allora il rimborso non può venir certificato nel libretto di consegna, nè colla firma del Cassiere, nè con quella di un membro della Direzione. La certificazione del rimborso deve limitarsi in tal caso alla semplice indicazione in cifre ed in lettere dell'importo rispettivo. — Egli è perciò necessario di osservare colla maggior possibile esattezza le norme relative al rilascio di assegni da parte del Direttore (§ 25).

§ 45. Se i debitori non osservano i termini stabiliti per il pagamento tanto degli importi di credito, che degli interessi, vengono eccitati a farlo a mezzo di **lettera monitoria** (mod. XXVIII) e se ciò non ha effetto, allora si passa alla riscossione. In caso di prestito con malleveria, viene da prima proceduto giudizialmente verso il debitore, e quindi, in caso di insuccesso, verso i mallevadori. Per questi processi è necessaria la deliberazione della Direzione. **Istanze per il prolungamento** del termine di rimborso (modulo XXIX) possono aver luogo per prestiti con malleveria, solo coll'assenso dei mallevadori.

Desiderandolo il debitore, il prolungamento del termine di rimborso può venir certificato sul documento d'obbligo. (Modulo XXIII).

ART. XI.

Conti correnti.

§ 46. L'Adunanza generale può ammettere la forma di accreditamento in conto corrente (art. 36 dello statuto).

§ 47. Crediti in conto corrente non possono venir aperti che a soci che offrono le migliori garanzie di onestà e di capacità di credito. Il correntista ha il diritto di depositare in ogni tempo i suoi avanzi in denaro presso la Società, come pure di ritirarli secondo il bisogno, oltrepassando

anche l'ammontare dei depositi fatti, ciò però entro i limiti fissati dall'Adunanza generale (art. 13 lett. *d* dello statuto) per crediti da accordarsi ai soci; e giusta le norme sulla concessione di prestiti portate dall'art. 34 dello statuto.

Coi correntisti viene conchiuso un **contratto** giusta il mod. XXX. Per i depositi ed i rimborsi si usa un libretto giusta il mod. XXXI. Per quanto riguarda le certificazioni dei rimborsi valgono le norme relative ai prestiti (§ 43).

ART. XII.

Conto annuale e bilancio.

§ 48. In proposito vertono gli art. 39-42 dello statuto. Nel deliberare sull'impiego degli utili, si deve aver presente che la Società non tende al realizzo di forti interessi delle quote sociali, ma sibbene a favorire i soci nei loro bisogni, per cui il guadagno sarà da passare tutto o in parte al fondo di riserva.

§ 49. La Direzione deve a scanso delle pene d'ordine, di cui al § 58, pubblicare al più tardi fino alla fine di giugno di ciascun anno la chiusa del conto dell'anno precedente assieme al bilancio. In questa pubblicazione devono venir indicati specialmente i membri entrati ed usciti nel corso dell'anno amministrativo; il numero dei soci al momento della compilazione del bilancio, cioè al 31 dicembre, e finalmente il numero delle quote sociali esistenti alla chiusura del bilancio e di quelle disdetto nel corso dell'anno amministrativo (§ 22 della legge 9 aprile 1873).

§ 50. La Direzione, a scanso delle conseguenze di legge di cui al § 62, deve inoltre presentare, con scritto che va esente da bollo, una copia del consuntivo e del bilancio 8 giorni dopo seguitane l'approvazione, all'i. r. Luogotenenza pel tramite dell'i. r. Capitanato distrettuale, indicando in pari tempo il numero dei soci al principio ed alla chiusa dell'anno amministrativo (§ 35 della legge 9 aprile 1873).

§ 51. La Direzione è poi obbligata, a scanso delle conseguenze di legge di cui al § 58, di dare ad ogni socio, dietro ricerca, una copia dei consuntivi e bilanci approvati, verso rimborso delle spese, e dietro domanda, di munire tali atti della sua firma.

ART. XIII.

Adunanze generali.

§ 52. In riguardo alle Adunanze generali vertono gli articoli 10-14 dello statuto, dall'esatta osservanza delle cui norme dipende la validità delle deliberazioni. Per gli inviti all'Adunanza generale può servire il modulo XXXII.

L'ordine del giorno di un'Adunanza generale di primavera comprende di regola: l'approvazione del conto annuale e del bilancio; la decisione sull'impiego degli utili; la remunerazione al Contabile-Segretario; le elezioni di membri della Direzione e della Commissione di sindacato, eventualmente anche del Direttore e del Contabile-Segretario.

ART. XIV.

Modificazione degli statuti.

§ 53. Ogni modificazione dello statuto deve venir partecipata dalla Direzione, a scanso delle conseguenze di legge (§ 57), al Tribunale incaricato della tenuta del registro consorziale, cui deve in pari tempo venir rimessa una copia del relativo conchiuso dell'Adunanza generale. — La pubblicazione del conchiuso ha luogo soltanto in quanto vengano dallo stesso modificate le norme contenute negli avvisi antecedenti. Un conchiuso non ha forza legale prima dell'inserzione nel registro consorziale (§ 9 della legge 9 aprile 1873).

§ 54. La Direzione deve inoltre, a scanso delle multe previste al § 62, comunicare qualunque cambiamento dello statuto entro 8 giorni dall'inserzione all'i. r. Luogotenenza pel tramite dell'i. r. Capitanato distrettuale (§ 35 della legge 9 aprile 1873).

ART. XV.

Scioglimento della Società.

§ 55. Lo scioglimento della Società deve venire annunciato dalla Direzione per l'iscrizione nel registro consorziale e pubblicato tre volte di seguito nel giornale destinato per tali pubblicazioni, coll'invito ai creditori di insinuarsi alla Società (§ 40 della legge 9 aprile 1873).

§ 56. Lo scioglimento può venir disposto dall'Autorità competente, se per aver la Società estesa la sua attività a scopi diversi dagli statutari, ebbe luogo una sentenza penale a sensi del § 88 della legge

9 aprile 1873. Oltre a ciò lo scioglimento ha luogo coll'aprimiento del concorso, valendo in proposito le disposizioni dei §§ 36, 49, 60-75 della legge 9 aprile 1873.

ART. XVI.

Disposizioni penali.

§ 57. Coloro che hanno l'obbligo delle insinuazioni (§ 3, § 16, § 53) nel registro consorziale, in caso di omissione vengono puniti dal Tribunale circolare con pene d'ordine.

§ 58. Per l'inosservanza delle prescrizioni relative alla tenuta del registro dei soci (§ 11), alla pubblicazione dei resoconti annuali (§ 49), alla registrazione dei conschiusi dell'Adunanza generale (§ 7, al rilascio dell'esemplare dello statuto e della copia dei consuntivi e bilanci ai soci (§§ 12 e 51), alla liquidazione ed al concorso (§§ 49, 61-69, 71 e 77 della legge 9 aprile 1873), come pure per irregolarità in riguardo a indicazioni e comunicazioni prescritte dalla legge 9 aprile 1873, vengono puniti i membri della Direzione e della Commissione di sindacato, rispettivamente i liquidatori con multe fino a f. 100 (§ 87 della citata legge 9 aprile 1873).

§ 59. Se la Società estende la sua attività a scopi diversi dagli statutari e ad altri oggetti oltre quelli stabiliti dal § 1 della legge 9 aprile 1873, i membri che vi hanno parte si rendono colpevoli di una trasgressione, e vengono puniti con una multa fino a f. 300, in quanto, giusta il codice penale generale, non sottostieno ad un trattamento più rigoroso (§ 88 della legge 9 aprile 1873).

§ 60. Membri della Direzione e della Commissione di sindacato, liquidatori ed altri incaricati della Società che scientemente fanno o certificano false indicazioni nei protocolli dell'Adunanza generale, nei resoconti, nei bilanci e nelle relazioni amministrative, nel registro dei soci, come pure nelle comunicazioni prescritte ai §§ 5, 50 e 54 del presente regolamento, si rendono colpevoli di una trasgressione e vengono puniti con arresto fino a tre mesi, in quanto, giusta il codice penale generale, non sottostieno ad un trattamento più rigoroso (§ 89 della legge 9 aprile 1873).

§ 61. Quelli che hanno l'obbligo di convocare un'Adunanza generale, possono ve-

nir a ciò costretti in caso di bisogno con multe fino ai 300 fiorini (§ 29 della legge 9 aprile 1873).

§ 62. I membri della Direzione possono venir obbligati in caso di bisogno dall'au-

torità politica con multe fino ai f. 100, alla presentazione delle comunicazioni di cui i §§ 5, 50, 54 del presente regolamento (§ 35 della legge 9 aprile 1873).

L'Ufficio di Presidenza:

Albera Bartola Direttore

N. Alfonso Videsott, Vice-Dir.

Radini Stefano

Vercari Innocente

Lorenzi Giuseppe

N. 3126

Dieser Statuten wurden gemäß in Ob-
genanntem Sinne am sub N. 95 im
Laugeschreiben vorgelesen.

K. K. Kreisgericht Bozen

am 14. August 1894

Für den Rath:

Der Oberlandesgerichtsrath:

[Signature]

[Signature]

